

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO ROMA

Motivi aggiunti
al ricorso ascritto sub n. 14641/2025

Nell'interesse di [REDACTED]

[REDACTED] app.to e difeso, giusta procura alle liti allegata, dall'avv. Gaetano Fontana ([REDACTED] del Foro di Torre Annunziata, presso il cui studio, sito in Gragnano alla via Roma 11, elegge domicilio, con richiesta di comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di pec gaetano.fontana@forotorre.it

contro

- 1) **MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, in persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- 2) **MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E AVANZAMENTO DI ROMA**, in persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- 3) **MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, in persona del Comandante Generale, dom.to per la carica presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, viale Romania 45, crm30243@pec.carabinieri.it; carabinieri@pec.carabinieri.it;
- 4) **MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI-COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E AVANZAMENTO DI ROMA**, in persona del Comandante Generale p.t., dom.to per la carica presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, viale Romana 45, crm30243@pec.carabinieri.it; carabinieri@pec.carabinieri.it;
- 5) **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- 6) **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso il Ministero della Difesa, via XX Settembre 123, Roma, udc@postacert.difesa.it; persomil@postacert.difesa.it

Per l'annullamento, previa sospensiva

- a) del quadro di avanzamento nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente, depositato in giudizio il 19.12.2025 senza prova di effettiva pubblicazione, conosciuto dal ricorrente il 22.12.2025;

- b) la relazione della Commissione di Valutazione e Avanzamento, prot. n. [REDACTED] del 27.11.2025, depositata in giudizio il 19.12.2025 e conosciuto dal ricorrente il 22.12.2025;
- c) il verbale n. [REDACTED] della Commissione di Avanzamento, in data 19.12.2025 depositato in forma integrale senza allegati, conosciuto dal ricorrente il 22.12.2025.

Fatto

1. Con decreto ritualmente notificato alle parti, l'intestato Tribunale fissava alla data del 22.12.2025 l'udienza in c. di c. per la decisione sull'istanza incidentale di sospensione. **Alle ore 20:00 del 19.12.2025** l'Amministrazione militare ha depositato:
 - a) la relazione prot.n. [REDACTED] del 27.11.2025;
 - b) la nota prot. n. [REDACTED] del 24.10.2025 con cui l'Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento invita l'Ufficio Stampa alla pubblicazione del quadro di avanzamento sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 - c) il verbale in forma integrale, prot. n. [REDACTED] redatto dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento in data 24.10.2025;
 - d) il *“libretto personale”* del ricorrente, contenente la documentazione caratteristica;
 - e) Lo *“stato di servizio”* del ricorrente.
2. **Con la relazione sub a)** l'Amministrazione militare sostiene:
 - di aver concentrato l'attenzione sul periodo di permanenza nel grado di Vice Brigadiere (dal **19.12.2020** al **31.12.2024**);
 - di aver *“proceduto alla valutazione del profilo di carriera del militare esclusivamente sulla base delle risultanze documentali”*, indicate nel *“foglio matricolare e note caratteristiche” prese in esame nella loro interezza, senza alcuna omissione, analizzando tutti gli elementi ivi trascritti [...], e soffermandosi, in particolare, sul periodo di permanenza nel grado di Vice Brigadiere”*;
 - che in data [REDACTED] il ricorrente riportava la sanzione disciplinare [REDACTED];
 - di aver proceduto al bilanciamento dei giudizi caratteristici con il fatto storico risalente al 2022, all'esito del quale è risultato che l'isolata vicenda è ancora di

“entità talmente grave da “oscurare anche le valutazioni positive e i titoli conseguiti nel corso della sua carriera”

3. Dal canto suo il ricorrente osserva che dalla documentazione caratteristica versata in atti emerge l'esatto contrario del giudizio di esclusione che, in uno con la relazione difensiva tardivamente depositata, costituiscono chiara espressione di eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, del travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e carenza motivazionale.

Da una isolata e risalente vicenda storica (unico episodio in cui il ricorrente avrebbe dimostrato una carenza di qualità di base) l'Amm.mil. ne ha fatto discendere, in maniera pressoché perpetua, l'attuale carenza delle qualità di base che, viceversa, non trova riscontro nel conseguente comportamento del ricorrente, nei positivi giudizi riguardanti il possesso delle qualità di base, reiteratamente espressi dai superiori gerarchici nei suoi confronti e, ancora, dalle svariate note di apprezzamento dell'operato tributate da autorità gerarchiche e privati cittadini; positive evidenze che mal si conciliano con l'esclusione fondata su un fatto storico che, senza alcuna ragione giustificativa, è stato ritenuto addirittura di *“entità talmente grave da “oscurare” anche le valutazioni positive e i titoli conseguiti nel corso della sua carriera”*.

Tale ultima asserzione disvela il chiaro tenore punitivo del giudizio di inidoneità. Se vera fosse l'asserzione dell'Amministrazione circa la persistente carenza di qualità di base nel complessivo quadriennio, dai giudizi caratteristici avrebbe dovuto quanto meno emergere un segno marcatamente negativo.

Dai documenti caratteristici, invece, emerge l'esatto contrario. Si rileva infatti che:

IN EPOCA ANTECEDENTE ALLA SANZIONE DISCIPLINARE

- con la scheda ■■■ (dal **19.12.2020 al 30.3.2021**) che il ricorrente è giudicato *“Sovrintendente di elevate qualità complessive. Serio e disciplinato, nel periodo in oggetto della valutazione, nel nuovo ruolo, ha operato con desiderio di ben figurare ed apprezzata disponibilità. Il rendimento espresso è di livello molto buono”*;

- quanto alla scheda ■■■ (dal **31.3.2021 al 30.3.2022**) veniva giudicato militare: *“dotato di soddisfacenti requisiti complessivi. Ufficiale di Polizia Giudiziaria dalla preparazione sufficiente, ha svolto gli incarichi lui devoluti in virtù del grado rivestito con sufficiente determinazione. Nel periodo oggetto di valutazione il*

sovrintendente si è dimostrato rispettoso delle regole e riservato nell'essenziale, necessitando in alcune circostanze di stimoli e correzioni dimostrandosi in potenza militare dal grande margine di accrescimento professionale e personale. Il rendimento espresso si attesa su un livello sufficiente".

IN EPOCA COEVA E SUCCESSIVA ALLA VICENDA DISCIPLINARE

- con la scheda ■■■ (dal **22.5.2022 al 21.5.2023**) veniva giudicato: *"Sovrintendente di doti complessive normali che ha approcciato al nuovo incarico con adeguata motivazione e competenza. Nel periodo oggetto di valutazione il militare ha messo in evidenza una normale intraprendenza nell'assolvimento dei compiti lui assegnati, sia durante i servizi esterni che nell'assolvimento delle incombenze amministrative del reparto. Adeguato riferimento per il Comandante di Stazione, auspico per il futuro un maggiore impegno nell'essere diuturnamente di esempio per i colleghi della Stazione. Soddisfacenti i risultati complessivamente raggiunti"*.

Nella parte interna della scheda, in ordine all'esercizio delle funzioni di sovrintendente è giudicato graduato che: **sufficientemente motivato/fa quanto deve** (n. 18); **generalmente affidabile** (n. 19); **deciso e responsabile** (n. 21); **riservato nell'essenziale** (23); con un senso della disciplina **"esclusivamente formale"** (n. 24); **collabora generalmente con atteggiamento costruttivo** (n. 16); **rendimento soddisfacente** (n. 27).

A riguardo, va ricordato che proprio in detto periodo (**22.5.2022-21.5.2023**) si verificava il fatto storico disciplinarmente sanzionato!

- a seguire si registrava una ulteriore progressione positiva. Infatti, con la scheda valutativa ■■■ (dal **22.5.2023 al 21.5.2024**) veniva giudicato sovrintendente che: *"Ha dimostrato un approccio sostanzialmente motivato e competente all'incarico ricoperto, svolgendo le proprie mansioni con adeguata diligenza e intraprendenza. Sia nelle attività operative che in quelle amministrative, ha dimostrato di essere affidabile e capace di gestire le proprie responsabilità. Si apprezza in particolare il suo impegno a garantire il regolare svolgimento dei servizi. Per un ulteriore sviluppo professionale, sarebbe auspicabile una maggiore proattività nel proporre nuove iniziative e nel condividere le proprie competenze con i colleghi, assumendo un ruolo di guida all'interno della Stazione. Soddisfacenti i risultati complessivamente raggiunti"*.

Quanto all'esercizio delle funzioni, nella parte interna della scheda emerge la figura di un militare: **Motivato, cerca sempre di dare il meglio di sé** (n. 18); **assolve scrupolosamente i propri compiti** (n. 19); **deciso e responsabile** (n. 21); riservato nell'essenziale (23); con un senso della disciplina "**rispettoso delle regole**" (n. 24); **collabora generalmente con atteggiamento costruttivo** (n. 16); **rendimento soddisfacente** (n. 27);

- infine con la scheda [REDACTED] (dal 22.5.2024 al 31.12.2024), compilata appositamente per l'inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, il ricorrente è giudicato graduato che: ***"ha raggiunto risultati significativi nel suo ruolo, dimostrando un approccio pragmatico orientato agli obiettivi. La sua capacità di lavorare in autonomia e di gestire le priorità ha contribuito al buon andamento della Stazione. Le sue competenze nel campo della Polizia giudiziaria sono state particolarmente apprezzate. Molto buoni i risultati complessivamente raggiunti. Tributo la qualifica superiore"***.

Nella parte interna della scheda è ritenuto militare: **Motivato, cerca sempre di dare il meglio di sé** (n. 18); **assolve scrupolosamente i propri compiti** (n. 19); **deciso e responsabile** (n. 21); **riservato nell'essenziale** (23); con un senso della disciplina "**rispettoso delle regole**" (n. 24); **collabora generalmente con atteggiamento costruttivo** (n. 16); **rendimento molto buono** (n. 27).

Alla luce di siffatte risultanze, non appare pertanto logica la difesa dell'Amministrazione nemmeno nella parte in cui si asserisce che la mancanza, oggetto di sanzione disciplinare, *"mal si concilia con la consapevolezza che un Sottufficiale, quale il ricorrente, dovrebbe avere dell'ordinamento disciplinare, soprattutto nella prospettiva dell'avanzamento al grado superiore, cui corrisponde una implementazione di responsabilità, tra cui appunto quella di vigilare, egli stesso, sul rispetto delle norme di disciplina che sono deputate al mantenimento della coesione della comunità militare nel suo complesso"*, atteso che, non solo non la previsione non trova riscontro nel dato normativo che individua compiti e funzioni dei sovrintendenti (art. 692 cod.ord.mil.), ma la stessa valutazione del comportamento ossequioso delle regole disciplinare, rinvenibile dalla documentazione caratteristica (cfr. n. 24 delle schede) dimostra l'esatto contrario, ossia che il rispetto delle norme di disciplina da

parte del ricorrente è risultato, negli anni in esame, sempre di segno positivo, finanche nel periodo coevo alla vicenda disciplinare. Infatti, il senso della disciplina è giudicato:

- a) con la scheda ■■■ (dal 19.12.2020 al 30.3.2021): spiccato;
- b) con la scheda ■■■ (dal 31.3.2021 al 30.3.2022): rispettoso delle regole;
- c) con la scheda ■■■ (dal 22.5.2022 al 21.5.2023): esclusivamente formale;
- d) con la scheda ■■■ (dal 22.5.2023 al 21.5.2024): rispettoso delle regole;
- e) con la scheda ■■■ (dal 22.5.2024 al 31.12.2024): rispettoso delle regole.

4. In ogni caso se, a tutto voler concedere, per espressa affermazione riportata in seno al provvedimento di esclusione, ai fini dell'avanzamento è necessario (ergo sufficiente) il possesso di qualità di base per l'assolvimento delle funzioni connesse al ruolo di sovrintendente, allora il Tribunale non può non prendere atto che, come chiariscono le direttive ministeriali, già la sola qualifica di "Nella media" con il connesso giudizio libero discorsivo, costituisca elemento positivo ai fini dell'avanzamento, in quanto è attribuita al militare che possiede un normale complesso di qualità e rende in misura adeguata ad esso".

Per l'avanzamento ad anzianità e ruolo aperto, il militare in possesso della qualifica di nella media per l'intero quadriennio di valutazione, è idoneo all'avanzamento.

In presenza di un fatto storico disciplinarmente sanzionato, espressivo di carenza nelle qualità di base, onere dell'amministrazione, nella specie mancato, è quello di operare un approfondimento istruttorio che tenga conto delle risultanze positive antecedenti, coeve e successive all'isolato fatto storico, all'esito del quale esplicitando le ragioni per le quali lo stesso fatto storico sarebbe idoneo a oscurare completamente (per utilizzare i termini dell'amministrazione!) le successive positive valutazioni delle qualità di base, soprattutto in presenza dell'attribuzione di una più elevata qualifica (superiore alla media) conseguita ai fini dell'avanzamento.

D'altro canto, nello stesso scritto difensivo dell'Amministrazione, non è preteso e riferito che per potersi ritenere definitivamente superato il fatto storico (unica occasione rivelatrice della carenza di qualità di base illogicamente e sproporzionatamente ritenuta idonea a precludere indefinitamente i progressi di carriera) deve ritenersi necessario il conseguimento della qualifica di "eccellente".

Una tale pretesa non troverebbe giustificazione in alcuna previsione normativa.

Peraltro, diversamente opinando in questa sede, una esclusiva interpretazione del Giudice circa il conseguimento della qualifica apicale (eccellente) quale unico rimedio per potersi ritenere definitivamente superata la ventilata carenza di qualità di base, darebbe indubbiamente luogo a indebita ingerenza nell'attività amministrativa, con l'aggiunta della violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, già concretata con lo scritto difensivo tardivamente depositato dall'amm.mil.;

5. la nota sub b) in epigrafe è soltanto una mera richiesta di pubblicazione del quadro di avanzamento che la Co.V.A. rivolta all'ufficio stampa. Trattasi di nota interlocutoria interna, non idonea assolutamente a provare che ad essa sia conseguita l'effettiva pubblicazione sul sito istituzionale;
6. Il verbale di esclusione sub c) in epigrafe, depositato in forma integrale solo in sede di udienza camerale, è privo degli allegati in esso richiamati. Elenca le cause legittime di esclusione dall'avanzamento, tra le quali non rientra quella disposta nei confronti del ricorrente;

Gli atti impugnati con il presente sono da ritenersi illegittimi alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1) TARDIVITA DEL DEPOSITO DI MEMORIA E DOCUMENTI. VIOLAZIONE ART. 73 CPA.

L'udienza in C. di C. per la decisione sull'istanza incidentale di sospensione era fissata per il giorno 22.12.2025. La difesa erariale ha depositato memoria e documenti alle ore 20:00 del 19.12.2025 e, quindi, oltre i termini previsti.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: *“i termini per il deposito di memorie e documenti sono perentori (Cons. St., sez. III, n. 1335 del 2015), pertanto, **la memoria non può essere considerata da questo Collegio.***

Va anche ricordato che l'art. 4 comma 2 all. 2 T.U. 02/07/2010 n. 104 prevede che: “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.

Tale norma è stata interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, comma 1, c.p.a. o art. 84 comma 5, del citato D.L. n. 18 del 2020), ove avvenga oltre le ore 12:00, si considera - ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18/05/2020 n. 3149; Sez. VI, 2/10/2019, n. 6621).

2) ILLEGITTIMITA' DEL GIUDIZIO DI INIDONEITA'. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITA'. CONTRADDITTORIETA'.

L'Amministrazione ha illogicamente limitato la propria valutazione al mero rilievo di un risalente fatto storico, senza ragione alcuna assumendolo idoneo a oscurare i positivi giudizi sulle qualità di base connesse al ruolo, in tal modo precludendo indefinitamente i progressi di carriera del ricorrente.

Ha fatto poi leva sulla circostanza che nel passaggio di ruolo (da Carabiniere Scelto a Vicebrigadiere) si sarebbe registrato un abbassamento di qualifica finale (da superiore alla media a nella media), omettendo di riferire che la circostanza è dovuta al mutamento di ruolo.

La tesi dell'amministrazione militare, secondo cui il ricorrente non è in possesso delle qualità di base indispensabile per chi è deputato all'esercizio di funzioni superiori (che, viceversa, restano immutate, eccettuata l'avanzamento al grado apicale di Brigadiere Capo), contrasta con le opposte risultanze della documentazione caratteristica, dalle quali emerge l'indubbio possesso di positive qualità dimostrato da un rendimento giudicato sempre soddisfacente, nel quadriennio oggetto di valutazione e anche in epoca coeva e immediatamente successiva al fatto storico oggetto di sanzione disciplinare.

In aggiunta, dal verbale della Commissione (in forma integrale depositato in giudizio solo in data 19.12.2025) il giudizio di inidoneità del ricorrente non rientra tra i casi legittimanti indicati nel preambolo.

Nemmeno con lo scritto difensivo tardivamente depositato risultano esplicitate le ragioni per la quale il fatto storico sarebbe ancora oggi da ritenersi di una entità talmente grave da oscurare la sicura inversione verso risultati su un livello, stabilizzato, di “superiore alla media”.

3) ILLEGITTIMITA DEL QUADRO DI AVANZAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ILLOGICITA. VIOLAZIONE ARTT. 692, 849 E 1032 COD.ORD. MIL. DISPARITA DI TRATTAMENTO.

L'Amministrazione non ha dato prova della effettiva pubblicazione del quadro di avanzamento. Lo ha versato tardivamente in atti in data 19.12.2025 e il 22.12.2025 il ricorrente lo ha occasionalmente conosciuto. il provvedimento che risulta affetto da illegittimità derivata dai vizi che affliggono la censurata esclusione.

Il provvedimento, infatti, costituisce la fasi terminale di un procedimento di valutazione per l'avanzamento del ricorrente al grado superiore, in cui l'Amministrazione, senza esplicitarne le ragioni, ha illegittimamente giudicato inidoneo il ricorrente ritenendo che l'isolato e risalente fatto storico conservi ancora una gravità tale da "oscurare" le risultanze positive dei giudizi caratteristici.

Non risulta chiarito quale sarebbe il mutamento di funzioni nell'avanzamento al grado di Brigadiere, quando invece l'art. 849 cod.ord.mil. lo prevede solo per la promozione al grado di Brigadiere Capo.

Infine, palese è la disparità di trattamento posto che l'art. 692 cod.ord.mil. sancisce l'irrelevanza della sanzione disciplinare della consegna ai fini del transito – per concorso interno o pubblico – nei ruoli superiori. Ai fini dell'avanzamento all'interno del ruolo invece rileva la "consegna" con il relativo fatto storico, senza alcuna logica giustificazione della disparità di trattamento.

4) ILLEGITTIMITA DEL VERBALE PROT. ████████ IN COPIA INTEGRALE DEPOSITATO IN GIUDIZIO IL 19.12.2025. ILLEGITTIMITA DELL'ESCLUSIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L'Amministrazione non ha depositato gli allegati richiamati nel verbale in epigrafe.

L'esclusione operata nei confronti del ricorrente non rientra nelle cause richiamate nel preambolo del verbale e dal provvedimento non emergono ragioni giustificative a supporto.

ISTANZA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

Considerato che l'esclusione operata senza esplicitare le ragioni secondo cui l'isolato e risalente fatto storico, oggetto di sanzione disciplinare, sarebbe a tutt'oggi talmente grave da "oscurare" la successiva svolta migliorativa comprovata dai giudizi caratteristici in linea di continuità con le positive qualità dimostrate nel periodo antecedente alla sanzione.

Ritenuto che il quadro di avanzamento non è stato ancora pubblicato e non sono ancora conseguiti i decreti ministeriali di attribuzione del grado e delle relative spettanze giuridiche ed economiche.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale:

- a) accogliere l'istanza incidentale di sospensione ai soli fini del riesame o, in alternativa, ammettere con riserva il ricorrente alla procedura non ancora conclusa;
- b) accogliere i motivi aggiunti al ricorso principale, con ogni conseguente statuizione;
- c) **in via istruttoria, qualora ritenuto necessario estendere il contraddittorio ad eventuali controinteressati**, attesa la difficoltà di individuare i soggetti nei cui confronti estendere l'impugnazione (il quadro di avanzamento non contiene i dati utili alla rituale notificazione) voglia l'adito Tribunale valutare la possibilità accogliere la l'istanza *ex art. 41 co. 4 c.p.a.* con pubblicazione, avente valore di notifica, sul sito istituzionale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, all'uopo indicando le modalità ritenute più opportune per la conoscibilità del gravame.

Non è dovuto C.U. in ragione della pregiudizialità-dipendenza tra il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.

Gragnano, 23 dicembre 2025

avv. Gaetano Fontana

*** **

Si trascrive integralmente il ricorso introduttivo:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

Ricorso

Nell'interesse di Esposito Domenico (SPSDNC89E12C129C), nato in Castellammare di Stabia il 12 maggio 1989, residente in Roma, alla via Gianluigi Bonelli 84, rapp.to e difeso, giusta procura alle liti allegata, dall'avv. Gaetano Fontana (FNTGTN84R31E131K) del Foro di Torre Annunziata, presso il cui studio, sito in Gragnano alla via Roma 13, elegge domicilio, con richiesta di comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di pec gaetano.fontana@forotorre.it

contro

1) MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

2) MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E AVANZAMENTO DI ROMA, in

persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

3) MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante Generale, dom.to per la carica presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, viale Romania 45, crm30243@pec.carabinieri.it; carabinieri@pec.carabinieri.it;

4) MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI-COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E AVANZAMENTO DI ROMA, in persona del Comandante Generale p.t., dom.to per la carica presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, viale Romana 45, crm30243@pec.carabinieri.it; carabinieri@pec.carabinieri.it;

5) MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

6) MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., dom.to per la carica presso il Ministero della Difesa, via XX Settembre 123, Roma, udc@postacert.difesa.it; persomil@postacert.difesa.it

Per l'annullamento, previa sospensiva

a) del verbale ██████████ datato 24.10.2025, redatto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Commissione di Valutazione e di Avanzamento di Roma, pervenuto in notificazione il 5.11.2025, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo all'avanzamento nel grado di brigadiere alla data del 31.12.2024;

b) di tutti gli atti al medesimo pregressi e successivi, ivi compresi: 1) i giudizi espressi dai componenti della Commissione di Valutazione e di Avanzamento, ai conosciuti dal ricorrente; 2) il quadro di avanzamento nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente.

Fatto

1. Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con il quale la Commissione di Valutazione e Avanzamento (Co.V.A.) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri lo ha giudicato non idoneo all'avanzamento "per anzianità" perché "[...] nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore".

2. Premette che:

a. l'avanzamento da cui è stato escluso, quello “per anzianità”, non dà luogo a procedura competitiva, qual è invece quella “a scelta” (1^a, 2^a e 3^a valutazione), in cui alle singole qualità soggettive, tratte dalla valutazione caratteristica e dai precedenti di carriera (titoli di studio, corsi di formazione, incarichi particolari), è attribuito un determinato punteggio sulla scorta di una griglia precostituita;

b. nel caso di specie, il provvedimento di esclusione fonda esclusivamente su un'isolata circostanza, risalente all'aprile 2022, nel corso della quale il ricorrente (all'epoca già Sovrintendente) avrebbe dimostrato gravi carenze nelle qualità di base necessarie per l'esercizio della funzione connessa al ruolo rivestito.

La vicenda veniva disciplinarmente sanzionata in data [REDACTED]

c. l'art. 1032 cod.ord.mil. stabilisce che: “Le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando” e che: “In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare”;

d. dai giudizi caratteristici, antecedenti ma anche già immediatamente successivi al fatto storico indicato nel provvedimento avverso, nonché dai plurimi apprezzamenti pervenuti al ricorrente nel quadriennio oggetto di valutazione, emerge l'esatto contrario del giudizio espresso dalla Co.V.A.

Proprio in occasione dell'avvio del procedimento di avanzamento di che trattasi, i superiori gerarchici redigevano il relativo documento caratteristico, in cui si riferisce che il ricorrente in cui è dichiarato che il ricorrente: “[...] ha raggiunto risultati significativi nel suo ruolo, dimostrando un approccio pragmatico orientato agli obiettivi. La sua capacità di lavorare in autonomia e di gestire le priorità ha contribuito al buon andamento della Stazione. Le sue competenze nel campo della Polizia giudiziaria sono state particolarmente apprezzate. Molto buoni i risultati complessivamente raggiunti. Tributo la qualifica superiore”;

e. diversamente da quanto riferito nel provvedimento, l'avanzamento al grado di brigadiere non comporta alcuna assegnazione a compiti e funzioni diverse e più elevate rispetto a quelle attualmente esercitate nel grado di vicebrigadiere.

Il provvedimento è illegittimo e va annullato alla stregua delle seguenti considerazioni in

Diritto

- 1) *Violazione artt. 692 e 1032 cod. ord. mil.. Eccesso di potere: carenza di istruttoria. Travisamento dei fatti. Illogicità. Violazione art. 3 l. n. 241/1990. Illegittimità dell'automatismo escludente. Disparità di trattamento.*

In violazione dell'art. 1032 cod.ord.mil. – come pure emerge dal provvedimento avverso – la Commissione ha limitato l'istruttoria alla mera presa d'atto dell'esistenza di una sola occasione in cui il ricorrente avrebbe dimostrato gravi carenze nelle qualità di base per l'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di Sovrintendente.

Se l'orientamento della Sezione in tema è quello secondo cui, al netto del titolo sanzionatorio (nella specie, veniva irrogata la consegna semplice per un minimo di giorni), residua pur sempre un fatto storico che l'Amministrazione militare può e deve valutare ai fini della progressione di carriera del militare, allora “l'esistenza di un fatto storico materiale non esime l'amministrazione dall'effettuare un approfondimento istruttorio e motivazionale riguardo alle qualità del militare, al comportamento successivo [...] all'incarico ricoperto nei periodi successivi, non apparendo ragionevole precludere indefinitamente i progressi di carriera del militare [...] sulla base un meccanismo espulsivo operante in modo pressoché automatico, prescindendo dagli approfondimenti di cui si è detto” (cfr. ex multis, Tar Lazio, I-bis, Ord.n.4687/2024).

Alla luce di siffatto indirizzo, è illegittimo il giudizio di idoneità la cui sottesa istruttoria risulti essersi limitata a rilevare un solo fatto incidentale. In tal modo agendo, il provvedimento, adottato sulla base di un meccanismo espulsivo, assume esclusiva valenza punitiva. In altri termini, se all'epoca ebbero a registrarsi gravi carenze nelle qualità di base per l'esercizio della funzione, la carenza è perpetua nel tempo, senza alcun rimedio.

Il fatto storico negativo, invece, avrebbe dovuto costituire oggetto di valutazione complessiva in concorso con tutti gli elementi richiesti dall'art. 1032 c.cit.; specie se di valenza diametralmente opposta all'unica ragione posta a fondamento del giudizio di esclusione dall'avanzamento, la quale, di per sé stessa può validamente soddisfare l'esigenza della c.d. minima motivazione se l'originaria connotazione di gravità delle carenze qualitative, all'esito della completa istruttoria, possa ancora dirsi attuale e prevalente, all'uopo dovendo l'amministrazione esplicitarne le ragioni in seno al provvedimento.

D'altro canto, l'art. 692 cod.ord.mil. - che disciplina il transito in altri ruoli di militari in servizio – stabilisce l'irrilevanza della sanzione disciplinare della “consegna” c.d. semplice e del relativo fatto storico, sicché non si coglie il motivo per il quale, viceversa, il fatto storico (a prescindere dal titolo sanzionatorio) debba poi considerarsi per le

progressioni interne al ruolo, quando invece nessuna norma prevede una tale legittimazione in capo all'amministrazione.

*** **

L'eccesso di potere nelle rubricate figure sintomatiche della carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità, si rinviene nella decisione della Co.V.A. di ritenere persistenti le gravi carenze nelle qualità di base, omettendo di considerare la specie di sanzione che, in ragione della specie (consegna semplice) ed entità (3 giorni) di per sé esclude già ab origine l'assenza di una marcata carenza di qualità; ma, soprattutto, ha ommesso di valutare la documentazione caratteristica del ricorrente riferita al quadriennio utile ai fini dell'avanzamento; documentazione che, al pari della vicenda posta a fondamento dell'avversato provvedimento, cristallizza pur sempre un fatto storico e, per di più, relativo alle qualità soggettive e professionali del militare osservate per un lungo arco temporale (quattro anni) e con diretta percezione dalle autorità valutatrici.

Alla stregua delle disposizioni ministeriali (Istruzioni sulla compilazione dei documenti caratteristici) i giudizi contenuti nelle schede valutative/rapporti informativi hanno il precipuo scopo di “registrare tempestivamente il giudizio riguardante la valutazione delle attitudini e delle attività nell’ambito fisico, caratteriale, intellettuale, culturale e professionale”.

In aggiunta, si precisa che proprio la documentazione caratteristica “costituisce base essenziale di giudizio per lo sviluppo di carriera” e che “Il giudizio caratteristico è espressione diretta del superiore, che trae gli elementi di giudizio dalla conoscenza personale del giudicando [...]”

Infine, “La scheda valutativa si conclude con un giudizio finale e con l’attribuzione da parte delle competenti autorità militari o civili della difesa, di una delle seguenti qualifiche finali”.

Quelle che interessano nella specie sono:

SUPERIORE ALLA MEDIA: è attribuita al militare che emerge sulla media, per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento;

NELLA MEDIA: è attribuita al militare che possiede un normale complesso di qualità e rende in misura adeguata ad esso”

L'avanzamento “per anzianità” - a differenza di quello “a scelta” - presuppone quindi che il valutando presenti un livello complessivo di qualità di base corrispondente, quanto meno, alla qualifica “nella media”.

Una diversa interpretazione di elaborazione giurisprudenziale, volta a ritenere che soltanto la qualifica di “eccellenza” è idonea a “compensare” le gravi carenze dimostrate dal militare in una risalente e isolata occasione, darebbe certamente luogo ad una evidente ingerenza del Giudice nell'attività amministrativa.

**** ***

Oltre alla documentazione caratteristica, la Commissione ha mancato pure l'esame dei diversi apprezzamenti rivolti al militare, da superiori gerarchici e privati cittadini, in ordine a puntuali fatti storici in cui risultano ben esercitate le funzioni relative al ruolo ricoperto.

2) Violazione art. 849 cod.ord.mil. Eccesso di potere: carenza di istruttoria.

Travisamento dei fatti. Illogicità. Violazione art. 3 l. n. 241/1990.

Il provvedimento è illegittimo nella parte in cui è dichiarato che: “Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”.

L'art. 849 del Codice dell'ordinamento militare, nella specie disatteso dalla Co.V.A., stabilisce che al Vicebrigadiere e al Brigadiere, quindi al “[...] personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento”.

Viceversa, come espressamente previsto nel mentovato articolo, soltanto “Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, il comando di piccole unità nonché incarichi operativi di più elevato impegno”.

La disciplina di settore non prevede che all'avanzamento nel grado di brigadiere consegua l'attribuzione di compiti e funzioni diverse da quelle attribuite al vicebrigadiere.

In ogni caso, il provvedimento comunque non palesa quali sarebbero “i compiti connessi con il grado superiore”.

Richiesta di misura cautelare collegiale

(art. 55 c.p.a.)

Ritenuto che alla data di notificazione del ricorso (e di discussione della istanza cautelare), il Ministero della Difesa non ha ancora decretato l'avanzamento dei Vicebrigadieri al grado di Brigadieri, da cui il ricorrente è stato escluso.

Ritenuto che l'esclusione, avvenuta per effetto di una istruttoria carente e per conseguente eccesso di potere nelle diverse figure rubricate, finisce per riverberarsi pregiudizievole sulla progressione di carriera del giovane ricorrente.

Si chiede all'Ecc.mo Tribunale di valutare la possibilità di sospendere il provvedimento impugnato e ammettere con riserva il ricorrente alla procedura in atto, fatta salva ogni altra misura interinale ritenuta più opportuna.

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale:

- a) accogliere la richiesta di misura cautelare collegiale;*
- b) ordinare all'Amministrazione di depositare in giudizio la documentazione caratteristica relativa al quadriennio oggetto di valutazione, dalla stessa detenuta stabilmente, e non in possesso del ricorrente;*
- c) accogliere il ricorso, e riconoscere il diritto del ricorrente a essere ammesso all'avanzamento al grado di Brigadiere, con anzianità, giuridica e economica dei parigrado promossi, conseguentemente condannando l'Amministrazione alla corresponsione degli emolumenti economici arretrati;*
- d) condannare l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore anticipatario, ivi compreso il C.U., pari a € 325,00.*

Gragnano, 24 novembre 2025

avv. Gaetano Fontana"

***** ****

Gragnano, 23 dicembre 2025

avv. Gaetano Fontana